

Regolamento per l'elezione del/della Presidente

Articolo 1 - Elezione del Presidente

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo. Viene eletto dall'Assemblea, tra i suoi componenti dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre volte consecutive.

In caso di dimissioni del Presidente o di impedimento definitivo per sopravvenuta impossibilità, le sue funzioni sono assunte dal vice Presidente fino alla proclamazione del nuovo Presidente. In tal caso l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente dovrà essere convocata, dal vice Presidente entro tre mesi dalle dimissioni o impedimento.

Articolo 2 - Elettorato passivo

L'elettorato passivo, spetta a tutti gli associati e le associate che, alla data di scadenza per avanzare la relativa candidatura, risultino iscritti/e al Libro dei Soci/i e siano anche in regola con il rinnovo annuale dell'iscrizione.

Articolo 3 - Requisiti ed Incompatibilità

Tutti i candidati e le candidate devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Presentazione delle candidature

Ogni candidatura a Presidente dovrà essere sottoscritta dalle firme di almeno 10 associati, con diritto di voto nella relativa Assemblea Elettiva, a sostegno della relativa candidatura.

Ciascun/a associato/a potrà sostenere con la propria firma una sola candidatura. In caso di inosservanza la sua sottoscrizione verrà ritenuta valida come sostegno solo alla prima candidatura depositata.

Per essere considerata validamente espressa la sottoscrizione del/la socio/a sostenitore/trice va integrata col suo ID (estremi del documento di identità)

Le singole candidature dovranno essere presentate, entro e non oltre 60 minuti prima della votazione per il presidente il giorno dell'Assemblea elettiva.

Articolo 5 – Votazione del Presidente

Per la nomina del Presidente si procede con votazione palese e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

Le modalità di voto sono deliberate dall'Assemblea Elettiva su proposta della Presidenza dell'Assemblea.

Se all'elezione si procede attraverso alzata di mano le votazioni avverranno mediante esposizione di cartellini colorati, consegnati ad ogni associato/a.

Se all'elezione si procede attraverso schede elettorali, il/la socio/a è chiamato/a ad esprimere il proprio voto per l'elezione del/la Presidente, mediante scheda numerata.

Il voto avviene tracciando un segno sul nominativo del/la candidato/a Presidente prescelto/a o sulla casella apposta a fianco. Non sono consentite cancellature e/o sostituzioni o l'apposizione di segni o scritte di alcun genere, pena l'annullamento della scheda. Dopo che il/la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede. Tale operazione viene verbalizzata.

Nel caso di un/a solo/a candidato/a a Presidente, l'elezione potrà avvenire per acclamazione.

Articolo 6 – Proclamazione

Se all'elezione si procede attraverso schede elettorali, dopo che il/la Presidente dell'Assemblea ha dichiarato chiuse le votazioni, si procede allo scrutinio delle schede.

Le operazioni di scrutinio sono effettuate dagli scrutatori nominati dall'Assemblea e si svolgono alla presenza del Comitato Elettorale. Tale operazione viene verbalizzata. E' dichiarato/a Presidente, il/la candidato/a eletto/a per acclamazione o che ha ricevuto il maggior numero di voti.

Completate le operazioni di scrutinio il/la Presidente dell'Assemblea proclama il/la Presidente eletto/a